

STATUTO DELLA FEDERAZIONE REGIONALE TOSCANA DELLE ASSOCIAZIONI ANTIFASCITE E DELLA RESISTENZA - ETS

PREMESSA:

Le seguenti associazioni, nonché soci fondatori:

1. A.N.E.D. – ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEPORTATI POLITICI NEI CAMPI NAZISTI
2. A.N.E.I. – ASSOCIAZIONE NAZIONALE EX INTERNATI
3. A.N.P.I. – ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA
4. A.N.D.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALE DIVISIONE ACQUI (già A.N.S.R.F.C.D.A)
5. A.N.V.R.G. – ASSOCIAZIONE NAZIONALE REDUCI GARIBALDINI
6. A.T.V.L. – ASSOCIAZIONE TOSCANA VOLONTARI DELLA LIBERTA'
7. F.I.A.P. FEDERAZIONE ITALIANA PARTIGIANI
8. A.N.F.I.M. – ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE ITALIANA MARTIRI
9. A.F.P.C. ASSOCIAZIONE FAMIGLIE PARTIGIANI CADUTI
10. A.N.M.I.G. ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI ED INVALIDI DI GUERRA;
11. A.N.P.P.I.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALE PERSEGUITATI POLITICI ITALIANI ANTIFASCISTI

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 Denominazione

La Federazione delle Associazioni Antifasciste e Resistenza in Toscana è stata fondata con atto costitutivo in data 3 maggio 1977 e denominata *CONFEDERAZIONE FRA LE ASSOCIAZIONI, COMBATTENTISTICHE, SOLIDARISTICHE E PATRIOTTICHE*; successivamente in data 6 aprile 1981 è stato approvato lo statuto con atto pubblico depositato in data 26 aprile 1985 presso il notaio Piccini in Firenze al numero 4838 prendendo la denominazione *FEDERAZIONE REGIONALE TOSCANA DELLE ASSOCIAZIONI ANTIFASCISTE E DELLA RESISTENZA*, codice fiscale 94000900483, statuto poi aggiornato con deposito del medesimo presso l'Ufficio del Registro di Firenze in data 30 novembre 2011 al numero 23549, avendone poi ottenuti i requisiti, è stata iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale con Atto DD. N.4390 del 25 novembre 2011 ed è stato, detto statuto, infine riformato con voto favorevole dell'assemblea, riunita in seconda convocazione in data 28 maggio 2021, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, in una associazione avente la seguente denominazione:

FEDERAZIONE REGIONALE TOSCANA DELLE ASSOCIAZIONI ANTIFASCISTE E DELLA RESISTENZA – ETS
da ora in avanti denominata: **"Federazione"**

La Federazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione italiana e del codice civile e della legislazione vigente ed è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 - Sede legale e sedi secondarie

La Federazione ha sede attualmente in Firenze all'indirizzo già comunicato alle autorità competenti.

La Federazione potrà istituire o chiudere sedi secondarie, o sezioni anche in altre città d'Italia, o all'estero mediante delibera del consiglio direttivo.

La sede legale potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea ordinaria.

Art. 3 – Durata

La durata della Federazione è illimitata.

FINALITA' ED OGGETTO ASSOCIATIVO

Art. 4 – Finalità ed oggetto associativo

La Federazione non ha scopo di lucro e persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati, o delle persone aderenti agli enti associati:

- L'affermazione degli ideali della Resistenza ed il rafforzamento della democrazia, nello spirito della Costituzione Repubblicana;
- La promozione di iniziative tendenti a valorizzare il patrimonio morale, di giustizia sociale, di pace tra i popoli ed il progresso civile nel cui spirito è stata combattuta la Guerra di Liberazione;
- L'insegnamento, diretto in particolare alle nuove generazioni, degli stessi ideali, in conformità con i principi della Costituzione Repubblicana;
- La tutela morale e materiale della memoria dei protagonisti della Guerra di Liberazione;
- L'iniziativa di proposte legislative e di provvedimenti amministrativi, da sottoporre agli organi competenti a livello nazionale, regionale, e/o degli enti locali, per la realizzazione dei fini di cui al presente Statuto.

Le finalità di cui sopra saranno realizzate tramite lo svolgimento di una o più delle seguenti attività di interesse generale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:

- a) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione dei valori dell'Antifascismo e della Resistenza, nonché della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- b) La promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, la promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, effettuando anche interventi a sostegno verso soggetti che, non disponendo nel proprio paese delle libertà basilari e della democrazia, aspirano ad ottenerle;
- c) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- d) Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati, o di beni confiscati alla criminalità organizzata, nonché la cura, la manutenzione ed il restauro dei manufatti riguardanti la Resistenza e la Memoria;
- e) Organizzazione e gestione di iniziative e viaggi di interesse sociale, culturale, istituzionale collegate alla Memoria dell'Antifascismo e della Resistenza, o equivalenti in Italia ed all'estero;
- f) Radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni.

A norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, la Federazione potrà esercitare, in quanto affini e compatibili con le finalità istituzionali, tutte le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

Inoltre, la Federazione potrà esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale; a tal fine la Federazione potrà ricercare fonti di finanziamento organizzate e continuative, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, conformità a linee guida e norme vigenti.

La Federazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

Per il raggiungimento dei fini sociali, utilizza gli strumenti processuali che ritiene di volta in volta più idonei, quali, esemplificativamente, la presentazione di ricorsi, denunce e querele, la costituzione di parte civile nei processi penali, l'intervento nei giudizi civili, amministrativi e contabili.

La Federazione potrà aderire ad altre Associazioni, Coordinamenti ed Unioni con finalità analoghe e/o affini alle proprie.

La Federazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa

SOCI

Art. 5 – Requisiti dei Soci

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono far parte della Federazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.

Possono essere ammessi come soci sia le persone fisiche, anche minorenni purché dietro consenso di chi esercita la patria potestà, sia gli enti del terzo settore, o senza scopo di lucro mediante inoltre di domanda scritta al consiglio direttivo che dovrà contenere:

- Per le persone fisiche, l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- Per le persone giuridiche, l'indicazione della ragione sociale, la sede legale, codice fiscale, eventuale Partita IVA, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- La dichiarazione del richiedente, o legale rappresentante di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Sulla domanda di ammissione delibera il Consiglio direttivo ovvero il Presidente e/o altro consigliere appositamente delegati dal Consiglio stesso. Il rilascio della tessera sociale a firma del Presidente costituisce prova dell'ammissione a socio.

La delibera deve essere presa secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 7. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

In caso di delega al Presidente ovvero ad un consigliere il rilascio della tessera sottoscritta dal Presidente e/o dal consigliere delegato costituisce titolo di ammissione.

I soci, possono essere:

Soci fondatori:

Sono soci fondatori le Associazioni che hanno firmato l'atto costitutivo, essendo già esistenti, o nate nel corso della Resistenza, o che hanno recepito i principi dell'antifascismo nel corso della guerra di Liberazione;

Soci con soggettività giuridica:

Sono soci con soggettività giuridica le Associazioni ed Enti che si rifanno come le Associazioni fondatrici ai valori della Resistenza, dell'Antifascismo e si riconoscono pienamente nei principi fondamentali della Costituzione Repubblicana e versano una specifica quota stabilita dal consiglio direttivo entro 30 giorni dall'iscrizione nel Libro dei Soci. Le Associazioni ed Enti aderenti alla Federazione conservano la propria autonomia rappresentativa, organizzativa, patrimoniale e finanziaria necessaria per svolgere le loro attività.

Soci ordinari senior

Sono soci ordinari senior le persone fisiche, di età superiore ai 25 anni, che aderiscono alla Federazione prestando una attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso entro 30 giorni dall'iscrizione nel Libro dei Soci.

Soci ordinari junior

Sono soci ordinari junior le persone fisiche, di età inferiore ai 25 anni (compresi), che aderiscono alla Federazione prestando una attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso entro 30 giorni dall'iscrizione nel Libro dei Soci.

Soci onorari

Sono soci onorari le persone fisiche o giuridiche che hanno dato significativi contributi morali e materiali alle attività della Federazione e si siano distinte su proposta del Consiglio direttivo, approvato dall'assemblea, nella prima riunione utile.

Soci sostenitori

Sono soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi della Federazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.

Art. 6 – Diritti ed Obblighi dei soci

I soci aderenti alla Federazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. È ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dal Consiglio direttivo. La Federazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente statuto.

Tutti i soci, hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri della Federazione.

Tutti i soci, escluso i soci minorenni, hanno diritto di voto.

Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi della Federazione.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno della Federazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art. 7 – Perdita qualifica di socio

La qualità di socio cessa per recesso, morte o esclusione.

Art. 8 – Recesso del socio

Il socio può recedere liberamente dalla Federazione con comunicazione scritta da inviare al Consiglio direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima. Sarà onere del Consiglio direttivo a provvedere a cancellarlo dal Registro degli associati.

Art. 9 – Esclusione del socio

Il socio della Federazione può essere escluso, per i seguenti motivi:

- Non ottemperare in modo grave alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle delibere adottate dagli organi della Federazione;
- Assuma atteggiamenti offensivi, aggressivi ovvero alimenti e provochi dissapori e contrasti con gli altri soci, anche, attraverso l'incitamento all'odio, il razzismo, la diffamazione ed in genere con attacchi personali e/o la mancanza del rispetto reciproco;
- Svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi della Federazione;
- In qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, alla Federazione;
- Senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento della quota associativa per due annualità consecutive;

ed in genere per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione. L'esclusione dei soci per morosità è automatica senza bisogno di alcuna deliberazione. I soci esclusi per morosità saranno riammessi pagando la quota annuale.

Spetta al Consiglio direttivo constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimano l'esclusione di un socio nell'interesse della Federazione con provvedimento appellabile. La delibera di esclusione adeguatamente motivata, deve essere comunicata con lettera raccomandata a.r. dal Consiglio direttivo. Avverso tale decisione è ammesso il ricorso all'assemblea dei soci entro 30 gg. dal ricevimento della raccomandata a.r. Qualora il socio rivesta una carica sociale decade immediatamente ed automaticamente da tale carica.

I diritti di partecipazione alla Federazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere alla Federazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della Federazione stessa.

RISORSE ECONOMICHE

Art. 10 – Il Patrimonio

Il patrimonio della Federazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali la Federazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento della Federazione saranno a titolo esemplificativo costituite:

- Dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio direttivo;
- Da eventuali proventi derivanti da attività associative;
- Da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti, rimborsi, altri proventi, anche dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini della Federazione;
- Contributi di organismi internazionali;
- Entrate derivanti da attività secondarie e strumentali ex art. 6 del Codice del terzo settore o dalle raccolte fondi;

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:

- Eventuali beni mobili ed immobili;
- Sovvenzioni; donazioni, lasciti o successioni;
- Eventuali contributi straordinari;
- Avanzi di gestione;

Anche nel corso della vita della Federazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

La Federazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ORGANI DELLA FEDERAZIONE

Art. 11 - Organi Associativi

Sono organi dell'associazione:

1. l'Assemblea dei soci,
2. il Consiglio direttivo,
3. il Presidente
4. il revisore dei conti e organo di controllo, se richiesto per legge;

Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese documentate.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 12 – L'Assemblea dei Soci

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati. Ogni Associazione ed Ente con soggettività giuridica partecipa all'assemblea con un solo rappresentante.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

In particolare l'assemblea ha, il compito:

- Di eleggere il Consiglio direttivo ed eventualmente il Revisore dei conti e organo di controllo;
- Di eleggere il Presidente della Federazione;
- Di ratificare l'entità delle quote sociali annue stabilita dal Consiglio direttivo;
- Di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- Di deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Di deliberare sulla esclusione degli associati;
- Di approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Di deliberare sulle modifiche dello statuto della Federazione, e sull'eventuale trasformazione, fusione, scissione, nonché scioglimento della Federazione stessa;
- Di deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Art. 13 – Convocazione dell'Assemblea dei soci

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all'anno entro il mese di aprile.

Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente della Federazione, dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo dei soci.

L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

La convocazione è fatta dal Presidente della Federazione, o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione raccomandata, o consegnata a mano, o a mezzo fax con ricevuta di consegna, o posta elettronica con ricevuta di consegna, o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo della Federazione presso la sede almeno quindici giorni prima della data della riunione. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione.

L'assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

Art. 14 – Svolgimento dell'Assemblea

Nell'assemblea hanno diritto di voto tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati e sono in regola con il versamento della quota sociale.

Ciascun associato ha diritto ad un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di due associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Le deliberazioni dell'assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento della Federazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno il $\frac{3}{4}$ degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del Consiglio direttivo.

L'assemblea è presieduta dal Presidente della Federazione o in sua assenza dal Vice-Presidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio direttivo designato dalla stessa assemblea.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario della Federazione o in caso di suo impedimento da persona, nominata dall'assemblea.

I verbali dell'assemblea saranno redatti dal Segretario, e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.

Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 15 - Composizione del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre, e non superiore a undici, incluso il Presidente che è eletto direttamente dall'assemblea. L'assemblea elegge il Consiglio direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti.

Il Consiglio direttivo, presieduto dal Presidente della Federazione, nomina tra i suoi membri il Vice-Presidente, il Tesoriere e il Segretario. La funzione di Vice-Presidente potrà essere svolta, abbinandone le funzioni, anche da uno degli altri componenti il Consiglio direttivo, escluso il Presidente.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate che abbiano svolto per almeno due anni attività di volontariato nella Federazione, ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

I membri del Consiglio direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione.

In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza della Federazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 16 - Compiti del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'assemblea o di altri organi associativi

Il Consiglio direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall'assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

Al Consiglio direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento della Federazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre il bilancio della Federazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dai soci.

Inoltre gli compete:

- Predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine della Federazione;
- Redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività della Federazione;
- Vigilare sulle strutture e sui servizi della Federazione;
- Determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per la Federazione e gli associati.

Il Consiglio direttivo individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi.

Il Consiglio direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Sarà in facoltà del Consiglio direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita della Federazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

Art. 17 – Convocazione del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.

Ogni membro del Consiglio direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica, o telegramma.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 18 - Svolgimento del Consiglio direttivo

Per la validità della riunione del Consiglio direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

La riunione è presieduta dal Presidente della Federazione o, in caso di sua assenza dal Vice, o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione alla Federazione.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario della Federazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

IL TESORIERE**Art. 19 – Tesoriere**

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio della Federazione.

IL SEGRETARIO**Art. 20- Il Segretario**

Al Segretario spetta il compito di tenere e aggiornare i libri verbali e Libro soci nonché quello di coadiuvare nello svolgimento delle sue funzioni il Presidente.

IL PRESIDENTE**Art. 21 – Il Presidente**

Il Presidente è eletto dall'assemblea e dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Federazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio direttivo e dell'assemblea dei soci.

Il Presidente assume nell'interesse della Federazione tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti nella competenza del Consiglio direttivo nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.

Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria della Federazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Consiglio direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

Per i casi d'indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente lo stesso è sostituito dal Vice-Presidente, al quale compente ogni sua attribuzione.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI**Art. 23 – Organo di Controllo e Revisione legale dei conti**

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, la Federazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ESERCIZIO SOCIALE

Art. 24 – Esercizio Sociale

La Federazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dall'assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore

La Federazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi, o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Inoltre, la Federazione potrà, salvo obbligo di legge, redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

DIPENDENTI COLLABORATORI E VOLONTARI

Art. 25 – Dipendenti, collaboratori e volontari

Per il raggiungimento dei propri scopi sociali la Federazione può avvalersi di personale dipendente. Pertanto potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

I rapporti tra la Federazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro.

Inoltre, sempre per il raggiungimento dei propri scopi sociali, la Federazione può stipulare accordi professionali ovvero impiegare giovani in servizio civile.

La Federazione favorisce la partecipazione alla vita associativa dei lavoratori, dei collaboratori, dei volontari e dei giovani in servizio civile creando momenti di confronto con volontari ed i soci.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite della Federazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dalla Federazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Federazione.

La Federazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

MODIFICHE STATUTARIE

Art. 26 – Modifiche Statutarie

Questo statuto è modificabile dall'assemblea straordinaria secondo le norme previste del presente statuto. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la legge italiana.

SCIoglimento

Art. 27 – Scioglimento

Per deliberare lo scioglimento della Federazione e la devoluzione del patrimonio occorre l'assemblea straordinaria dei soci validamente costituita secondo le norme del presente statuto

L'assemblea che delibera lo scioglimento della Federazione nomina uno o più liquidatori. Il patrimonio residuo è devoluto a seguito di delibera assembleare e previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

NORME FINALI

Art. 28 – Libri associativi

La Federazione deve tenere i seguenti libri:

- Libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- Registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo e del revisore dei conti, tenuti a cura degli stessi organi;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi con preavviso scritto al Presidente di almeno 7 giorni

Art. 29 – Norme di rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive disposizioni integrative e, in quanto compatibili, dal Codice civile.

The image shows two handwritten signatures in black ink. A large, bold diagonal line is drawn across the signatures, extending from the bottom left towards the top right. The signature on the left is partially obscured by the line, while the signature on the right is more visible.